CHE APPROVA LE CONVENZIONI ADDIZIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DI ALCUNE LINEE DI NAVIGAZIONE ESERCITATE DALLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA, PUGLIA E SICILIANA

Art. 2 (Convenzione con la società siciliana di navigazione)

Il viaggio soppresso col regio decreto del 12 gennaio 1902, n. 45, e di cui e' cenno alla lettera c del detto quaderno d'oneri e' ripristinato ad ogni settimana col seguente itinerario: Messina, Lipari, Rinella, Filicudi, Alicudi, Filicudi, Rinella, S. Marina, Lipari, Milazzo e Messina.

E'istituito l'approdo a Vulcano in uno dei viaggi bisettimanali fra Messina e Stromboli.

Versione in vigore dal 1 settembre 1903, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva le convenzioni addizionali per il miglioramento di alcune linee di navigazione esercitate dalle societa' di navigazione generale italiana, Puglia e Siciliana
Estremi	Legge 8 luglio 1903, n. 355
Partizione	Convenzione con la società siciliana di navigazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1903

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-le-convenzioni-addizionali-per-il-miglioramento-di-alcune/convenzione-con-la-societa-siciliana-di-navigazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it